



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DE SANCTIS-DELEDDA"

LICEO LINGUISTICO - LICEO delle SCIENZE UMANE  
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO (Chimica, materiali e biotecnologie)



VIA SULCIS 14 - 09121 CAGLIARI

tel. 070 280267 fax 070 288172; e-mail: [cais026001@istruzione.it](mailto:cais026001@istruzione.it), pec [cais026001@pec.istruzione.it](mailto:cais026001@pec.istruzione.it)

web: <https://desanctisdeledda.edu.it/>

Sedi operative: via Sulcis 14 (tel. 070 280267) – Via Cornalias 169 (tel. 070 2849959)

Circolare n. 25 del 28/09/2024

Al Personale Docente  
Alla DSGA  
Loro sedi

Oggetto: Esercizio della libera professione.

Si ricorda, con la presente, che ai sensi del comma 10 dell'art. 508 del D. Lgs. 16/04/1944 n. 297 non è consentito ai docenti l'esercizio di attività commerciali industriali e professionali né alcun impiego alle dipendenze di privati, né l'accettazione di cariche in società costituite a fini di lucro.

Tale divieto non si applica nel caso di personale nei cui confronti sia stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Tale personale è tuttavia **tenuto a comunicare** lo svolgimento dell'attività aggiuntiva, a pena di decadenza dall'impiego, secondo quanto previsto dall'art.1, comma 61 della Legge n. 662 del 23/12/1996 (finanziaria 1997).

E' consentito invece l'esercizio di una libera professione (che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente, sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio e che risulti, comunque, coerente con l'insegnamento impartito) **previa autorizzazione del Dirigente Scolastico (da richiedere annualmente).**

Si ricorda ancora che, ai sensi del comma 2 dell'art.6 della L. 28/05/1997 n. 140, i dipendenti pubblici iscritti agli albi professionali e che esercitano attività professionale ancorché autorizzata, non possono accettare incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.

I dipendenti pubblici infine non possono svolgere **incarichi retribuiti** che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. "In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, dal percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti." (art.53 comma 7 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165).

La circolare è consultabile nel sito istituzionale e sul registro elettronico.

La Dirigente Scolastica

**Prof.ssa Maria Rosaria De Rosa**

Firma autografa sostituita da indicazione  
a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93